

---

Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R

**Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).**

(Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 22.02.2008 )

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) ed in particolare l'articolo 7, che stabilisce che la Regione emani un regolamento di attuazione delle disposizioni del Capo II "Riconoscimento dell'imprenditore e imprenditrice agricolo professionale";

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 21 adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione, dell'esito del Tavolo di consultazione in agricoltura, dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 42, comma 2, e dall'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;

Acquisito il parere favorevole con osservazioni della II Commissione consiliare espresso nella seduta del 23 gennaio 2008;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla II Commissione consiliare;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2008, n. 63, che approva il Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

EMANA

il seguente Regolamento

*Art. 1*

*Oggetto*

1. Il presente regolamento detta norme in attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), di seguito denominata legge regionale.

*Art. 2*

*Disposizioni di attuazione*

1. La disciplina di quanto previsto dalle lettere da a) ad i) dell'articolo 7 della legge regionale è contenuta nell'allegato A al presente regolamento.

*Art. 3*

*Ambito di competenza*

1. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è attribuita ai sensi della legge regionale e del presente regolamento con riferimento ad imprese agricole che abbiano almeno una propria unità tecnico-economica (UTE), di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1998, n. 173) ubicata in Toscana.

*Art. 4*

---

*Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, la provincia:
  - a) istituisce la commissione d'esame di cui al punto 1 dell' allegato A entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
  - b) adotta le tabelle parametriche per la valutazione delle attività agricole principali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale e al punto 2 dell' allegato A entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
2. Fino all'adozione delle tabelle di cui al comma 1, lettera b) si applicano i parametri contenuti nell'allegato A, parte I del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana").

*Art. 5**Pubblicità delle iscrizioni degli imprenditori agricoli professionali*

1. L'iscrizione dell' IAP nell'anagrafe regionale delle aziende agricole che ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della legge regionale certifica il possesso della qualifica è pubblicizzata dall'agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) nel proprio sito internet, nonché mediante pubblicazione di elenchi nel bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) con periodicità semestrale.

*Art. 6**Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT.

---

*Allegati*

All1 - Allegato A